



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AFFARI GENERALI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

**N. 1 – Verona, 31 gennaio 2022**

**Si ricorda che sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali**

## SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali.

### SCADENZARIO:

- Febbraio 2022 Pag. 1

### FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Dicembre 2021 Pag. 4
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Dicembre 2021 Pag. 5

### AFFARI GENERALI:

- Nuovo Codice della Strada Pag. 6
- Limitazioni alla Circolazione Stradale per l'anno 2022 Pag. 7

### AMBIENTE E SICUREZZA:

- Albo Gestori Ambientali – Aggiornamento normativa Pag. 10
- Albo Gestori Ambientali – Aggiornamento normativa Pag. 10
- Emergenza Covid-19 – Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1, obbligo vaccinale dai 50 anni di età Pag. 11
- Emergenza Covid-19 – Modifiche alle disposizioni per la quarantena Pag. 13
- Albo Gestori Ambientali – Circolare n. 16/2021, proroga stato emergenza Pag. 15
- Albo Nazionale Ambientali – Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 Pag. 15
- Emergenza Covid-19 – Validità certificazioni verdi Pag. 16
- Emergenza Covid-19 – Tabella aggiornata delle attività consentite Pag. 16
- Ambiente/MUD – Nuova modulistica e presentazione entro il 21 maggio p.v. Pag. 17
- Emergenza Covid-19 – Rientri in Italia dalla UE solo con green pass, Ordinanza Ministero Salute Pag. 18
- Emergenza Covid-19 – Green Pass, nuove regole dal 1° febbraio 2022, Faq ministeriali aggiornate, proroga esenzioni fino al 28 febbraio p.v. Pag. 18
- Sicurezza Lavoro – Modificato il testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/08 con il CD. Decreto Fiscale, novità per la figura del preposto Pag. 21

### VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 25

## SCADENZARIO FEBBRAIO 2022

---

**15.02.2022 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

**16.02.2022 ⇒ IMPOSTA SOSTITUTIVA – Rivalutazione del T.F.R. – Versamento del saldo:**

scade il termine per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione del trattamento di fine rapporto, nella misura del 17%. – **codice tributo 1713.**

**16.02.2022 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di gennaio (cod. 1040).  
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.02.2022 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di gennaio (cod. 1001 – 1002 – 1012 - ecc.).  
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.02.2022 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 dell'addizionale regionale e comunale per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale;
- 3848 addizionale comunale. Saldo;
- 3847 addizionale comunale. Acconto.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.02.2022 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di gennaio ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.02.2022 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.  
L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.02.2022 ⇒ AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022:**

termine per i seguenti adempimenti:

- pagamento del premio di autoliquidazione Inail 2021/2022 in unica soluzione o della prima rata;
- presentazione della dichiarazione delle retribuzioni ai fini dell'autoliquidazione Inail;
- comunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte.

**16.02.2022 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di gennaio 2022, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all’ufficio Iva nella dichiarazione relativa all’anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**16.02.2022 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI TRIMESTRALI PARTICOLARI:**

scade il termine per l’effettuazione della liquidazione relativa al quarto trimestre (ottobre-dicembre 2021).

Liquidazione e versamento del quarto trimestre 2021, al netto dell’acconto versato da parte dei **CONTRIBUENTI IVA TRIMESTRALI “PARTICOLARI”** (benzinai, trasportatori iscritti all’albo) e imprese di cui all’art. 74, comma 4, del DPR 633/72.

Liquidazione e versamento del quarto trimestre 2021, al netto dell’acconto versato da parte dei contribuenti che si sono avvalsi per le **subforniture** del versamento trimestrale dell’Iva ai sensi dell’art. 74, comma 5, del DPR 633/72.

I versamenti trimestrali effettuati entro la data odierna a norma del predetto art. 74, commi 4 e 5, non sono soggetti alla maggiorazione degli interessi dell’1% previsti dall’art. 33, DPR n. 633/1972.

I versamenti su indicati dovranno essere effettuati con l’importo arrotondato all’unità di euro.

**21.02.2022 ⇒ ENASARCO:**

scade il termine per il versamento dei contributi sulle somme a qualsiasi titolo dovute all’agente e rappresentante, anche se non ancora pagati, per il quarto trimestre 2021.

**25.02.2022 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **gennaio 2022**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all’Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

**28.02.2022 ⇒ AMIANTO COMUNICAZIONE ANNUALE:**

entro il 28 febbraio 2022 le imprese che svolgono attività di smaltimento o bonifica dell’amianto devono inviare tramite pec alla Regione del Veneto ed allo Spisal dell’Azienda ULSS territorialmente competente una relazione sulle attività svolte nel corso del 2020.

Il modello e le istruzioni per tale relazione, contenente le informazioni prescritte dall’art. 9 comma 1, lett. A, B, C e D della Legge 27.03.1992 n. 257 e redatta secondo il fac-simile della Circolare Ministeriale 17.02.1993 n. 124 976, sono scaricabili dal sito <http://www.regione.veneto.it/web/sanita/modulistica/#amianto>.

**28.02.2022 ⇒ MODELLO OT23 INAIL:**

termine per la presentazione in modalità telematica del Modello OT23 per la riduzione del tasso medio di tariffa (si rinvia alla nostre circolari).

**28.02.2022 ⇒ INPS UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di gennaio 2022.

**28.02.2022 ⇒ FASI:**

scade il termine per il versamento dei contribuenti FASI relativi al 1^ trimestre 2022.

**28.02.2022 ⇒ AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022:**

presentazione all'Inail in modalità telematica della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2021 ai fini dell'autoliquidazione Inail.

**28.02.2022 ⇒ COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA DEL 4° TRIMESTRE 2021:**

scade il termine della comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'Iva, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente.

**28.02.2022 ⇒ IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE:**

deve essere versata l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio.

**28.02.2022 ⇒ STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI O CONSERVAZIONE DIGITALE DEGLI STESSI:**

devono essere stampati entro oggi i registri contabili relativi al 2020. In alternativa alla stampa è possibile conservare digitalmente gli stessi registri ai sensi del D.M. 17.06.2014.

## DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI DICEMBRE 2021

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di DICEMBRE, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
<b>DICEMBRE 2020</b>	<b>/ DICEMBRE 2021</b>	<b>+3,8%</b>	<b>+2,85%</b>

- Variazione biennale:

			75%
<b>DICEMBRE 2019</b>	<b>/ DICEMBRE 2021</b>	<b>+3,6%</b>	<b>+2,70%</b>

### Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
<b>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</b>													
<b>2021</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,5</b>	<b>+ 0,7</b>	<b>+ 1,2</b>	<b>+ 1,3</b>	<b>+ 1,4</b>	<b>+ 1,9</b>	<b>+ 2,1</b>	<b>+ 2,6</b>	<b>+ 3,0</b>	<b>+ 3,6</b>	<b>+ 3,8</b>	<b>2021</b>
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2	2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI DICEMBRE 2021**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di DICEMBRE, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

<b>Paese</b>	<b>Valuta</b>	<b>Cod. UIC</b>	<b>Cod. ISO</b>	<b>Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO</b>
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5781
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4463
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4362
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	128,7996
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,1308
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,84875
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1304
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,2726
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0408

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

### Il servizio **LEGAL PREMIUM** per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio **LEGAL PREMIUM** (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

**Silvano Brescianini** - email [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 0458102001



## NUOVO CODICE DELLA STRADA

# IL NUOVO CODICE DELLA STRADA

In vigore dal 10 novembre

### CELLULARI ALLA GUIDA

Multe per chi usa cellulari alla guida. Sanzioni estese a pc portatili, tablet e altri device



### PARCHEGGIO DISABILI

PRIMA

168 euro di multa e 2 punti decurtati  
ORA

**672 euro di multa e 6 punti decurtati**



### PARCHEGGI LIBERI

**Dal 1 gennaio 2022** sosta gratis per disabili su strisce blu e più stalli rosa per gestanti e genitori con figli fino a 2 anni



### CASCO IN MOTO

Se il trasportato non porta il casco, a prescindere dall'età viene multato il conducente



### FRECCE SUI MONOPATTINI

**Dal 1 luglio 2022** obbligo di frecce e freni su entrambe le ruote dei monopattini

- Massimo 6 km/h in aree pedonali
- Massimo 20 km/h negli altri casi
- Vietato circolare e sostare sui marciapiedi
- Vietato procedere contromano



### FOGLIO ROSA

Il foglio rosa durerà un anno e non più sei mesi  
L'esame per la patente B potrà essere ripetuto 3 volte



### AUTO ELETTRICHE

Le colonnine per la ricarica dovranno essere occupate solo per il tempo necessario alla ricarica. Dopo un'ora scatta il divieto di sosta



### STRISCE PEDONALE

La precedenza va data a chi sta attraversando e a chi si appresta a farlo



### PASSAGGI A LIVELLO

Potranno essere installate telecamere per effettuare multe a chi attraversa in divieto



### TRASPARENZA DELLE MULTE

Ogni anno i Comuni dovranno dichiarare a cosa saranno destinati i proventi delle multe



### LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ANNO 2022

Si porta alla conoscenza degli associati il calendario delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2022, come da Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 506 del 14 dicembre 2021.

**Allegato A**

MESE	GIORNO	INIZIO DIVIETO	FINE DIVIETO
GENNAIO	1 sabato	09:00	22:00
	2 domenica	09:00	22:00
	6 giovedì	09:00	22:00
	9 domenica	09:00	22:00
	16 domenica	09:00	22:00
	23 domenica	09:00	22:00
	30 domenica	09:00	22:00
FEBBRAIO	6 domenica	09:00	22:00
	13 domenica	09:00	22:00
	20 domenica	09:00	22:00
	27 domenica	09:00	22:00
MARZO	6 domenica	09:00	22:00
	13 domenica	09:00	22:00
	20 domenica	09:00	22:00
	27 domenica	09:00	22:00
APRILE	3 domenica	09:00	22:00
	10 domenica	09:00	22:00
	15 venerdì	14:00	22:00
	16 sabato	09:00	16:00
	17 domenica	09:00	22:00
	18 lunedì	09:00	22:00
	19 martedì	09:00	14:00
	24 domenica	09:00	22:00
	25 lunedì	09:00	22:00
MAGGIO	1 domenica	09:00	22:00
	8 domenica	09:00	22:00
	15 domenica	09:00	22:00
	22 domenica	09:00	22:00
	29 domenica	09:00	22:00
GIUGNO	2 giovedì	07:00	22:00
	5 domenica	07:00	22:00
	12 domenica	07:00	22:00
	19 domenica	07:00	22:00
	26 domenica	07:00	22:00

LUGLIO	2	sabato	08:00	16:00
	3	domenica	07:00	22:00
	9	sabato	08:00	16:00
	10	domenica	07:00	22:00
	16	sabato	08:00	16:00
	17	domenica	07:00	22:00
	22	venerdì	16:00	22:00
	23	sabato	08:00	16:00
	24	domenica	07:00	22:00
	29	venerdì	16:00	22:00
	30	sabato	08:00	16:00
	31	domenica	07:00	22:00
AGOSTO	5	venerdì	16:00	22:00
	6	sabato	08:00	22:00
	7	domenica	07:00	22:00
	12	venerdì	16:00	22:00
	13	sabato	08:00	22:00
	14	domenica	07:00	22:00
	15	lunedì	07:00	22:00
	20	sabato	08:00	16:00
	21	domenica	07:00	22:00
	27	sabato	08:00	16:00
	28	domenica	07:00	22:00
SETTEMBRE	4	domenica	07:00	22:00
	11	domenica	07:00	22:00
	18	domenica	07:00	22:00
	25	domenica	07:00	22:00
OTTOBRE	2	domenica	09:00	22:00
	9	domenica	09:00	22:00
	16	domenica	09:00	22:00
	23	domenica	09:00	22:00
	30	domenica	09:00	22:00
NOVEMBRE	1	martedì	09:00	22:00
	6	domenica	09:00	22:00
	13	domenica	09:00	22:00
	20	domenica	09:00	22:00
	27	domenica	09:00	22:00

DICEMBRE	4	domenica	09:00	22:00
	8	giovedì	09:00	22:00
	11	domenica	09:00	22:00
	18	domenica	09:00	22:00
	25	domenica	09:00	22:00
	26	lunedì	09:00	22:00

### ALBO GESTORI AMBIENTALI AGGIORNAMENTO NORMATIVA

---

Pubblicata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali la Deliberazione n. 13 del 14 dicembre 2021 recante la "Modulistica per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nella categoria 6 per imprese stabilite in un Paese non appartenente all'Unione europea, che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Le imprese stabilite in un Paese non appartenente all'Unione Europea e il cui legale rappresentante sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, presentano la domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo in categoria 6 utilizzando il modello di cui all'allegato "A", parti 1, 2 e 3.

La documentazione richiesta dovrà essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana ed essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero.

Il testo della Deliberazione è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### ALBO GESTORI AMBIENTALI AGGIORNAMENTO NORMATIVA

---

Pubblicate dal Comitato dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali le seguenti circolari:

**Circolare n. 15 del 22 dicembre 2021** recante un aggiornamento sui Quiz verifica di idoneità Responsabile Tecnico.

**Circolare n. 14 del 21 dicembre 2021** riguardante l'attribuzione dei codici dell'EER 20 03 04 E 20 03 06 in applicazione del D.Lgs. 116/2020 e della Legge 108/2021.

A seguito della conversione del D.L. n.77/2021 nella L. 108/2021, che ha modificato l'art. 230 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.116/2020, che ha escluso dalla definizione di rifiuti urbani, i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie, ex art. 183, comma 1 lettera b-sexies), del D.Lgs. n. 152/2006, chiarendo, al successivo art. 184 comma 3 che gli stessi sono classificati rifiuti speciali, sono pervenute al Comitato nazionale da parte delle Sezioni regionali e delle associazioni di categoria richieste di chiarimento riguardanti la corretta utilizzazione dei codici 20 03 04 e 20 03 06 ai fini dell'iscrizione all'Albo nelle categorie 1 e 4.

Al riguardo si ritiene che, con l'entrata in vigore delle predette norme, con particolare riferimento al fatto che i rifiuti in oggetto hanno mutato la loro classificazione da urbani a speciali, gli stessi possano essere attribuiti ai fini dell'iscrizione all'Albo nella sola categoria 4, alle imprese in possesso di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Tuttavia le imprese iscritte in categoria 1, con procedura ordinaria e semplificata, che utilizzano attualmente i suddetti codici del capitolo 20 riportati nei provvedimenti d'iscrizione potranno continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei provvedimenti medesimi.

**Circolare n. 13 del 21 dicembre 2021** contenente chiarimenti circa l'efficacia e la validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo.

In ordine alle diverse richieste pervenute al Comitato nazionale sulla validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo dell'Albo e sulla corretta data da inserire all'interno del F.I.R., si è ritenuto opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Sul primo punto si rimanda al contenuto della Delibera n. 1 del 10 febbraio 2016 e della successiva delibera n. 2 del 24 giugno 2020, con le quali il Comitato nazionale ha già avuto modo di disciplinare la validità dei provvedimenti stessi.

Sul secondo punto si chiarisce che la data da riportare all'interno del F.I.R. deve coincidere con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo. In fase di prima iscrizione tale data coincide con quella di notifica del provvedimento, analogamente in fase di rinnovo, se il provvedimento è notificato all'impresa successivamente alla scadenza dell'iscrizione.

Qualora il provvedimento di rinnovo, venga notificato all'impresa prima della scadenza dell'iscrizione in essere, l'efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.

I Documenti sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### **EMERGENZA COVID-19 DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022 N. 1, OBBLIGO VACCINALE DAI 50 ANNI DI ETÀ'**

---

*Fonte Ministero Salute*

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7.1.2022 il **Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1** "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore". Il provvedimento mira a "rallentare" la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

#### **Obbligo vaccinale**

In vigore dall'8 gennaio 2022 l'obbligo vaccinale per tutti **coloro che hanno compiuto 50 anni e più**. Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è esteso anche al **personale universitario** così equiparato a quello scolastico.

#### **Green pass rafforzato, esteso obbligo a lavoratori dai 50 anni**

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022.

#### **Green pass base, estensione obbligo**

È esteso l'obbligo di Green pass base (tamponi/guarigione/vaccinazione) a coloro che accedono ai servizi alla persona (dal 20 gennaio) e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (dal 1° febbraio) fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

### **Scuola, regole per la gestione dei casi positivi**

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

#### **- Scuola dell'infanzia**

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

#### **- Scuola primaria**

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni. In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

#### **- Scuola secondaria di primo e secondo grado, sistema di istruzione e formazione professionale**

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l'auto-sorveglianza e con l'uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Si ricordano le norme già in vigore:

- obbligo di mascherina all'aperto in tutta Italia;
- obbligo di indossare la mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e sul trasporto pubblico locale.

Sul nostro sito sono disponibili i seguenti testi:

- Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1;
- Circolare 8 gennaio 2022 n. 11 scuole;
- Ordinanza 9 gennaio 2022 - Trasporto scolastico e spostamenti isole minori.

## EMERGENZA COVID-19 MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER LA QUARANTENA

---

*Fonte Ministero Salute*

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021 il **Decreto Legge 229 del 30 dicembre 2021**, che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Di seguito le principali misure.

### **Green Pass rafforzato**

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del Green Pass rafforzato a una serie di attività anche all'aperto. Sarà inoltre necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

### **Quarantene**

Dal 31 dicembre 2021, il decreto prevede che la quarantena preventiva non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, a queste persone è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare.

### **Capienze per eventi e competizioni sportive**

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Il Ministero della Salute ha inoltre emanato la **Circolare prot. 60136 del 30 dicembre 2021**, con la quale vengono aggiornate le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron.

## **QUARANTENA**

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

### **Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**

Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.



E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

### **ISOLAMENTO**

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) sono disponibili:

- Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 229
- Circolare del 30.12.2021 n. 60136
- [Schema sintesi](#)

Consulta **FAQ** sul sito [www.governo.it](http://www.governo.it)

**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI  
CIRCOLARE N. 16/2021,  
PROROGA STATO EMERGENZA**

---

Pubblicata la Circolare 30 dicembre 2021, n. 16 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientale MiTE, che sostituisce la circolare n. 9 del 29 luglio 2021, con la quale si ricorda che il DL 221/2021 ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza nazionale da Covid-19 sino al 31 marzo 2022.

Di conseguenza le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, **conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022**, ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Resta inteso che per il legittimo esercizio dell'attività oggetto dell'iscrizione l'impresa deve:

- a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l'accertata inosservanza può dare luogo all'apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
- b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell'iscrizione e quella del 29 giugno 2022;
- c) comunicare le variazioni dell'iscrizione. Si rende noto, inoltre, che le imprese possono verificare la scadenza delle proprie iscrizioni all'interno della propria area riservata sul sito web [www.albonazionalegestoriambientali.it](http://www.albonazionalegestoriambientali.it)

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI  
DELIBERAZIONE N. 14 DEL 21 DICEMBRE 2021**

---

Pubblicata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientale MiTE, la Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 recante "definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell'articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006".

Con tale delibera viene approvato il modello di documento unico di trasporto da utilizzare per l'attività di spurgo reti fognarie ed idriche per singolo automezzo e per percorso giornaliero di trasporto dei rifiuti da esse prodotti.

Il testo della Deliberazione è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## EMERGENZA COVID-19 VALIDITA' CERTIFICAZIONI VERDI

---

Come noto, dal 15 febbraio 2022 il **green pass rafforzato** (vaccinazione o guarigione) è esteso ai lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età, per l'accesso ai luoghi di lavoro. Si ricorda che dall'8 gennaio 2022 è in vigore l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022, ossia nati prima del 15/06/1972 (eccezion fatta per i soggetti esenti).

Esteso anche l'uso del **green pass base** (vaccinazione, guarigione o tampone):

- dal 20 gennaio a chi accede ai servizi alla persona;
- dal 1° febbraio a chi accede a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e altre attività commerciali.

Si evidenzia che dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass da vaccinazione (completamento del ciclo primario e dose di richiamo) e guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi, quindi molte certificazioni verdi saranno scadute per effetto di tale riduzione (in pratica tutte le certificazioni verdi - doppia dose o guarigione - ottenute prima del 01/08/2021 non saranno più valide perché scadute).

## EMERGENZA COVID-19 TABELLA AGGIORNATA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

---

Fonte [www.governo.it](http://www.governo.it)

On line la [tabella aggiornata al 18/01/2022](#) delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato".

Inoltre, è possibile consultare le [FAQ sulle restrizioni valide su tutto il territorio nazionale](#). Per ulteriori faq sul Green Pass, si può visitare il [sito dedicato alle certificazioni verdi](#).

## AMBIENTE/MUD

### NUOVA MODULISTICA E PRESENTAZIONE ENTRO IL 21 MAGGIO P.V.

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022 (Supplemento Ordinario n. 4) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021 con cui è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022.

Tale Decreto sostituisce completamente il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 e dispone che il modello unico di dichiarazione (MUD) ambientale approvato dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente.

Poiché il Dpcm 17 dicembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022, il termine per la presentazione della dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 70/1994 istitutiva del Mud, è **prorogato dal 30 aprile 2022 al 21 maggio 2022 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto)**.

Il nuovo Dpcm **conferma l'articolazione del modello in 6 comunicazioni** (rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi, Raee, urbani e Aee) già prevista dal previgente Dpcm 23 dicembre 2020, recante il modello che è stato utilizzato per la dichiarazione 2021.

Il provvedimento infatti contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni:

- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Seguirà circolare con indicazioni per il consueto servizio di controllo/compilazione presso i nostri Uffici.

### EMERGENZA COVID-19 RIENTRI IN ITALIA DALLA UE SOLO CON GREEN PASS, ORDINANZA MINISTERO SALUTE

---

Pubblicata dal Ministero un'Ordinanza del 27 gennaio 2022 sulla vigilanza degli ingressi in Italia dall'estero, in vigore dal 1° febbraio 2022.

L'ordinanza prevede:

- corridoi turistici estesi anche a Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all'isola di Phuket), Oman e Polinesia francese (prassi di riferimento su Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free);
- ingresso soltanto con green pass per chi proviene dall'Unione Europea, ovvero revocate le misure del 14 dicembre 2021 e si applica l'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021.

Il testo dell'Ordinanza è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### EMERGENZA COVID-19 GREE PASS, NUOVE REGOLE DAL 1° FEBBRAIO 2022, FAQ MINISTERIALI AGGIORNATE, PROROGA ESENZIONI FINO AL 28 FEBBRAIO P.V.

---

Si ricorda che, ai sensi del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, **da martedì 1° febbraio 2022** è necessario essere in possesso di green pass base (ottenuto con tampone antigenico rapido valido 48 ore o molecolare per 72 ore, guarigione o vaccinazione) per accedere a pubblici uffici - servizi postali, bancari e finanziari - attività commerciali, ad eccezione di quelle che "soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona".

Per quanto concerne le attività commerciali, il DPCM del 21.01.2022 dispone che non serve il Green Pass per accedere a:

- Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande (escluso in ogni caso il consumo sul posto);
- Negozi di commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali in esercizi specializzati;
- Attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Negozi di commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Di seguito le FAQ aggiornate pubblicate sul sito del Governo:

**I lavoratori delle strutture per il cui accesso è richiesto agli utenti, dal 10 gennaio 2022, il cosiddetto green pass rafforzato sono soggetti al medesimo obbligo e a decorrere dalla stessa data?**

Ai lavoratori dipendenti impiegati presso strutture e attività di cui all'articolo 9-bis, del Decreto-Legge n. 52 del 2021 per le quali è richiesto il cd. green pass "rafforzato" (tra cui, a titolo esemplificativo, alberghi, convegni, congressi, sagre, ristoranti, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) è richiesto solo il green pass "base" e non quello rafforzato, che sarà invece obbligatorio per i soli lavoratori ultracinquantenni, a decorrere dal 15 febbraio 2022.

**Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall'allegato del possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta?**

Sì, l'accesso ai predetti esercizi commerciali consente l'acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Quali controlli sulla clientela devono svolgere i titolari degli esercizi commerciali e i responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022?**

I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel dpcm 24 gennaio 2022.

**I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all'ingresso?**

No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all'ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all'ingresso della clientela nei locali.

#### CENTRI COMMERCIALI

Nei centri commerciali che comprendono al loro interno più tipologie di attività, sarà consentito accedere SENZA Green Pass SOLO nei negozi essenziali di cui al precedente elenco, in tutti le altre attività commerciali sarà necessario esibire il green pass base. (in zona arancione, nei giorni festivi e prefestivi, l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali è consentito solo con green pass rafforzato, ad esclusione sempre delle attività essenziali).

#### VERIFICA GREEN PASS

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso mediante la lettura del QR CODE, utilizzando l'applicazione "VerificaC19", scaricata su un dispositivo mobile. Per il controllo del green pass base, l'App deve essere impostata su "VERIFICA BASE". In caso di dubbi, è possibile richiedere un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel

documento con quelli visualizzati dall'App. Si ricorda inoltre che è consentito delegare la verifica del Green Pass a soggetti terzi, incaricandoli con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

**Il Governo, con FAQ pubblicata nel proprio sito, specifica che “I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali”.**

In caso di mancato controllo, sarà applicata la disciplina sanzionatoria prevista all'art. 4 del Decreto Legge n. 19/2020 convertito in Legge 35/2020 il quale stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate e applicate con i provvedimenti adottati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 fino all'applicazione, in alcuni casi, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

#### SOGGETTI ESENTI GREEN PASS

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 bis del Decreto-Legge n. 52 del 2021, coloro che sono esentati dalla vaccinazione, oltre i minori di 12 anni, possono accedere a tutte le attività per le quali è richiesto il green pass.

I soggetti esentati dalla vaccinazione dovranno esibire un certificato rilasciato dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

**Il Ministero della salute, con Circolare del 25 gennaio 2022, ha prorogato la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, già emesse e di nuova emissione, sino al 28 febbraio 2022. (Circolare Ministero Salute prot. 5125 del 25 gennaio 2022).**

La certificazione deve contenere i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita) e i riferimenti del medico vaccinatore che rilascia la certificazione di esenzione.

Sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è disponibile la comunicazione del Ministero della Salute sulla proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.

## **SICUREZZA LAVORO**

### **MODIFICATO IL TESTO UNICO SICUREZZA D.LGS. 81/08 CON IL CD. DECRETO FISCALE, NOVITA' PER LA FIGURA DEL PREPOSTO**

---

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21.10.2021 la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto Legge n.146/2021 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".

Il provvedimento, in vigore dal 21 dicembre 2021, contiene alcune modifiche al Testo unico di Salute e Sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alla figura del preposto, come di seguito evidenziate.

#### **Nomina del preposto**

**Modifica all'art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente:** è introdotta la nomina obbligatoria del preposto.

Viene introdotto **un nuovo comma "b-bis"** nell'elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all'art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza. Il preposto non può subire pregiudizio dalla svolgimento di questa attività.

Questa figura è incaricata dal datore di lavoro per i suoi compiti di vigilanza, come già indicato nella definizione del testo unico sicurezza. La legge 215/2021 rende più chiaro questo ruolo prevedendo, tra i compiti del datore di lavoro e del dirigente quello di individuare il preposto, con atto esplicito, senza precisarne la modalità (incarico personale, organigramma, mansionario, ecc). E' opportuno formalizzare la nomina, dettagliando i compiti di vigilanza, anche con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre i rischi delle singole mansioni svolte dai lavoratori sottoposti alla vigilanza del preposto.

La norma prevede inoltre che i contratti nazionali e gli accordi collettivi possano definire un emolumento specifico per questo ruolo.

Il datore di lavoro rimane sempre e comunque responsabile della vigilanza sull'operato dei preposti da lui incaricati. Si ricorda che l'omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo costituisce presupposto di sospensione dell'attività in caso di verifica in applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008.

#### **Obblighi del preposto**

**Modifica all'art. 19 Obblighi del preposto:** introdotti nuovi obblighi per il preposto.

**Viene sostituita la lettera a) dell'art. 19** sui compiti del preposto.

Oltre a sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, il preposto dovrà intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, dovrà interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.



**Viene inserita la lettera f-bis) dell'art. 19** con un nuovo compito del preposto.

Il provvedimento aggiunge un nuovo compito per i preposti: dovrà interrompere, se necessario, l'attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate.

Più precisamente, la Legge n. 215/2021 modifica la normativa vigente chiarendo i contenuti e le modalità di esercizio dei compiti di vigilanza già attribuiti al preposto, specificando che tale attività prevede i seguenti tre obblighi:

- 1) l'obbligo di intervenire per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori, fornendo loro le necessarie indicazioni in materia di sicurezza secondo le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, in applicazione delle misure di prevenzione e di protezione collettiva ed individuale adottate;
- 2) l'obbligo di interrompere l'attività del lavoratore, ed informare i diretti superiori, in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza impartite;
- 3) l'obbligo di interrompere temporaneamente l'attività, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza e segnalarle tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente.

#### **Indicazione del preposto nelle attività in appalto**

**Modifica all'art. 26 Appalto/Subappalto:** inserita la comunicazione al committente **del nome del preposto**.

**Viene inserita il comma 8-bis) all'art. 26 per cui nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto, cioè viene di fatto introdotto l'obbligo di comunicazione al datore di lavoro committente del nominativo del personale che svolge la funzione di preposto.**

#### **Formazione del preposto**

**Modifica all'art. 37 Formazione in sicurezza sul lavoro:** entro il 30 giugno 2022 revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza; (ridefinizione anche dell'obbligo relativo all'addestramento; formazione in presenza dei preposti, obbligo formativo del datore di lavoro);

**Viene inserito un periodo al comma 2 dell'art. 37 per quanto riguarda gli Accordi Stato Regioni:** entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad adottare l'accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione, incidendo su durata; contenuti minimi; modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro; modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

**Vengono inseriti due periodi al comma 5 dell'art. 37 per quanto riguarda l'addestramento:** a quanto già finora previsto "L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro" viene aggiunta una ulteriore precisazione:

"L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato"

Già precedentemente la norma prevedeva che l'addestramento, a completamento del ciclo di formazione, dovesse avvenire sul luogo di lavoro, durante la normale operatività ed ad opera di persona esperta

La Legge n. 215/2021 chiarisce che l'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi di lavoro e di protezione (collettiva ed individuale), nonché nell'esercitazione, per l'applicazione delle procedure di lavoro.

Viene quindi sancito indirettamente l'obbligo di esercitazione (di addestramento) per l'applicazione delle procedure di lavoro. Anche l'addestramento dovrà essere tracciato tenendo un apposito registro, come già previsto per i cicli formativi.

**Viene sostituito il comma 7 dell'art. 37 per quanto riguarda la formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro:** viene introdotta la figura del datore di lavoro fra i soggetti che, insieme a dirigenti e preposti devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**Viene introdotto il comma 7-ter all'art. 37 per la formazione del preposto:** per la formazione, da effettuarsi secondo i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni da emanarsi entro il 30 giugno 2022, è prevista **la modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

Si ricorda che la mancata formazione è presupposto, in caso di verifica da parte degli organi di controllo, di sospensione dell'attività in applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008.

## Sanzioni

### **Modifica all'art. 55 apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigente**

**Viene aggiornata la lettera c) dell'art. 55 relativo alle sanzioni per il datore di lavoro e dirigente:** riporta l'elenco delle sanzioni per datore di lavoro e dirigente prevedendo l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell'articolo 37, comma 1, lettera 7-ter (il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto). Calano invece le sanzioni, arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro (invece che da 1.500 a 6.000 euro) per le violazioni di cui all'art. 18 comma 1, lettere a) nomina medico, d) fornitura DPI e z) prima parte (aggiornamento misure di prevenzione per mutamenti organizzativi/produttivi), e 26, commi 2 e 3, primo periodo (contratti di appalto e somministrazione, obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori) e, si aggiunge

per le violazioni dell'art. 26 comma 8 bis.

La legge 215/2021 modifica quindi anche il sistema sanzionatorio prevedendo:

- sanzioni penali per il preposto che non effettua una corretta vigilanza e che non interrompe l'attività in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza o di rilevazione di inefficienze di mezzi e attrezzature;
- sanzioni penali per il datore di lavoro che non formalizza l'incarico del preposto, non provvede alla sua formazione con cadenza almeno biennale e non comunica i nominativi al datore di lavoro committente in caso di appalto e subappalto.

Infine vengono modificati i seguenti articoli:

- art. 51: riordino degli organismi Paritetici;
- artt. 7 e 8: riforma SINP e Comitati regionali di coordinamento;
- artt. 14 e 15: riforma del Sistema di vigilanza (nuovi compiti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro)
- art. 99: notifica preliminare prima dell'inizio dei lavori, alimenterà una apposita banca dati presso l'INL;
- Allegato I: modificate le ipotesi di sospensione dell'attività imprenditoriale.

## CONVENZIONI APINDUSTRIA

---

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.  
Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

**ACCOR HOTELS** – Settore Alberghiero  
**ADECCO** - Agenzia per il Lavoro  
**ATEMPO** - Agenzia per il Lavoro  
**BEST WESTERN** – Settore Alberghiero  
**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche  
**CEMS SRL** – Convenzione Covid  
**CENTRO BERNSTEIN** – Fisioterapia, Wellness e Fitness  
**CENTRO DI MEDICINA SPA** – Convenzione Covid  
**CESARO E ASSOCIATI** – Agenzia per il Lavoro  
**DOLOMITI ENERGIA** – Energia Elettrica  
**DOLOMITI ENERGIA** - Gas  
**ECOBAS** – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti  
**EDENRED ITALIA** – Benefit e Welfare Aziendale  
**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex  
**EULER HERMES** – Servizi Assicurativi alle Aziende  
**EUROPCAR** – Autonoleggi  
**EUROTECNICA** – Vendita, Noleggio e Assistenza macchine per ufficio  
**FCA STELLANTIS** – Automobili  
**GAP STUDI E CONSULENZE SRL** – Servizi di consulenza alle Aziende  
**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il Lavoro  
**GI GROUP** – Agenzia per il Lavoro  
**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi Elettronici d'allarme  
**GOODYEAR** – Pneumatici  
**GRUPPO CENTRO PAGHE** – Software e servizi per la gestione del personale  
**HERTZ** – Autonoleggi

**HYUNDAI** – Automobili  
**IG SAMSIC HR** – Agenzia per il Lavoro  
**IRMED** – Prodotti igienizzanti – Tamponi rapidi  
**ITALSICUREZZA** – Videosorveglianza Security e Safety  
**LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s.** - Servizi alle imprese  
**LINEA UFFICIO SERVICE** – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità  
**NEXIVE** – Servizio Postale Privato  
**NORDEST GROUP** – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a lungo termine  
**ROEMEDIX** – Prodotti antisettici - Igienizzanti  
**SAMSUNG** – Elettronica Smartphones  
**SEA Società per Azioni** – Esercizi Aeroportuali  
**SPORTING CLUB ARBIZZANO** – Fitness, tennis, nuovo, benessere  
**STARHOTELS** – Settore Alberghiero  
**TARGET SALUTE** – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro – Convenzione Covid.  
**TOMMASI FAMILY ESTATE** – Ristorazione, Vino e Enoturismo  
**TRANSALDI** – Consulenze doganali  
**UM TOOLS** – Utensili e Attrezzature per Aziende Metalmeccaniche  
**UPS** – Spedizioni e Logistica Aziendale  
**VERPUL** – Articoli per la Pulizia Industriale  
**VIA MILANO PARKING** – Parcheggi Aeroportuali  
**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia Assicurazioni  
**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed Eventi  
**VOLKSWAGEN** – Veicoli commerciali